

STATUTO

DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

Art. 1) È costituita, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, una società di mutuo soccorso denominata "Fondo di solidarietà fra ex dipendenti e dipendenti del Banco di Sicilia e di altre banche–Società di Mutuo Soccorso".

Art. 2) La Società ha sede nel Comune di Palermo. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta invece all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in genere.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 3) La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacenti), ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea o, a norma di legge, potrà essere anticipatamente sciolta.

NORME APPLICABILI

Art. 4) Alla società di mutuo soccorso si applicano:

- a) le norme delle leggi speciali che regolano la società di mutuo soccorso e l'attività istituzionale corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare la legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative, con esclusione comunque di quelle relative ai conferimenti da imputare a capitale, alle quote e azioni, agli utili, alla liquidazione o rimborso di quote e azioni, ed ai ristorni;
- c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni;
- d) il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore).

Non si applicano le disposizioni del codice delle assicurazioni private approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, salvo quanto disposto dall'art. 345, comma terzo del suddetto codice.

REQUISITI DI MUTUALITA' E PRESTAZIONI MUTUALISTICHE

Art. 5) Ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818:

- a) è esclusa ogni distribuzione di dividendi e avanzi di gestione di qualsiasi natura;

- b) è fatto divieto di emissione di strumenti finanziari di qualsiasi natura;**
- c) è fatto divieto di distribuzione di riserve tra i soci;**
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, in conformità alle previsioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore).**

Art. 6) La società si propone di svolgere la propria attività caratteristica esclusivamente con i soci e i loro eredi, utenti delle prestazioni da essa fornite, secondo lo schema della mutualità pura, escluso lo svolgimento di attività e prestazioni a favore di terzi, ed escluso l'esercizio di attività a scopo di lucro.

Art. 7) Scopo della Società è di corrispondere, al verificarsi del decesso dei soci, un beneficio economico in favore dei loro familiari o di persone da essi designate, in conformità alle regole del presente Statuto.

Il beneficio economico consiste nella corresponsione di una somma al fine di sopperire alle spese urgenti conseguenti al lutto, in conformità al regolamento allegato al presente statuto.

NUMERO E REQUISITI DEI SOCI -PROCEDURA DI AMMISSIONE -RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 8) Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della società il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie.

Possono essere soci gli ex dipendenti del Banco di Sicilia, i dipendenti e gli ex dipendenti di istituti di credito, nonché i loro familiari e congiunti fino al terzo grado, che non abbiano compiuto il 67° anno di età al momento dell'adesione. Possono essere soci anche coloro che abbiano compiuto il 70°(settantesimo) anno al momento dell'adesione e che corrispondano in unica soluzione i contributi mensili dovuti a partire dal 67°(sessantasettesimo)anno d'età, maggiorati degli interessi stabiliti di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, nella quale dovrà dichiarare di accettare e di osservare il presente statuto nonché tutte le decisioni che gli organi sociali riterranno opportuno prendere nell'ambito delle rispettive facoltà e competenze.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il nuovo socio deve procedere con immediatezza ad effettuare l'opzione e la designazione previste dagli artt. 5 e 6 del Regolamento delle Prestazioni Mutualistiche.

Art. 10) Il socio può recedere in qualunque momento, ma non ha diritto al rimborso dei contributi versati, tranne che in casi di comprovata necessità economica valutati e deliberati dal Consiglio d'Amministrazione nello spirito mutualistico che deve improntare tutti i suoi atti.

Art. 11) L'esclusione del socio può essere disposta dal consiglio di amministrazione per mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Il socio escluso non ha diritto al rimborso dei contributi versati.

DIRITTI SOCIALI -OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 12) I soci hanno i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare spettano ai soci:

- a) i diritti di controllo previsti dagli artt. 2422, comma primo e 2545-bis del codice civile;**
 - b) il diritto di denunciare al tribunale le gravi irregolarità previste dall'art. 6 della legge 3818/1886 e dall'art. 2409 del codice civile, da parte di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci;**
 - c) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;**
 - d) il diritto di intervento e di voto in assemblea.**
- Sono sospesi i diritti del socio in mora nel pagamento dei contributi.**

Art. 13) I soci sono tenuti:

- a) a versare, con le modalità previste dal presente statuto, i contributi previsti ai fini dell'ammissione al beneficio mutualistico;**
- b) a versare gli altri contributi periodici che gli amministratori, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della società;**
- c) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.**

La qualità di socio non può essere oggetto di trasferimento.

PATRIMONIO – BILANCIO

Art. 14) Il patrimonio della Società è costituito:

-dei contributi mensili corrisposti dagli aderenti secondo le misure stabilite nella Tabella allegata al Regolamento delle Prestazioni Mutualistiche mediante accredito bancario diretto sul conto corrente del Fondo;

-da eventuali ulteriori contributi periodici che gli amministratori, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della società;

-delle rendite provenienti dall'investimento delle eventuali disponibilità eccedenti le necessità di esborsi.

Le disponibilità finanziarie della società possono essere impiegate esclusivamente:

-in titoli emessi dagli Stati o garantiti dagli stessi, o di enti pubblici, banche e primarie aziende residenti nell'ambito della UE con rating elevato e il totale della componente azionaria non potrà superare il 20% dell'ammontare della voce "Fondo di Solidarietà" risultante in Bilancio;

-in fondi comuni di investimento mobiliari, in gestioni patrimoniali e/o in fondi comuni con un profilo di rischio fino a medio ed una componente equity non superiore al 40%.

È vietato effettuare spese diverse da quelle finalizzate al pagamento delle prestazioni mutualistiche o per la gestione della società.

Le somme provenienti dai contributi versati ai sensi del Regolamento delle Prestazioni Mutualistiche, dovranno essere accreditate in un c/c intrattenuto presso una banca di primaria importanza intestato alla Società o al "Fondo di Solidarietà".

Al Collegio Sindacale, o, in suo luogo, al Revisore, è devoluto il controllo, almeno ogni tre mesi, della contabilità del Fondo.

Art. 15 -L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultassero inferiori ad euro 220.000 (duecentoventimila), il bilancio potrà essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Qualora le predette entrate risultassero superiori ad euro 220.000= (duecentoventimila), il bilancio dovrà essere composto da stato patrimoniale, dal rendiconto, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Esso deve essere trasmesso ogni anno al Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 10 della legge 3818/1886, e, dopo l'iscrizione della società nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, depositato presso il medesimo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a

favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ORGANI SOCIALI

Art. 16 -Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei soci;**
- b) Il Consiglio di Amministrazione;**
- c) Il Collegio sindacale ovvero il Revisore dei Conti.**

ASSEMBLEA

Art. 17 -Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente, i componenti del Collegio Sindacale ed il suo Presidente, ovvero il Revisore dei Conti;**
- b) fissare il trattamento giuridico ed economico dei componenti degli organi sociali, nel rispetto di quanto prevede l'art. 8 del D.Lgs. 117;**
- c) approvare il bilancio;**
- d) approvare i regolamenti interni, ivi compreso il Regolamento delle Prestazioni Mutualistiche e la Tabella allo stesso allegata;**
- e) deliberare la previsione di contributi obbligatori a carico dei soci;**
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;**
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.**

Art. 18) Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche allo Statuto;**
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della società.**

Art. 19) L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo d'adunanza. Esso dovrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Tale avviso deve essere inviato a cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata, ovvero consegnato a mano controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al

voto e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

Art. 20) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti, all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

Art. 21 -L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci, e, in seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti, e delibera in ogni caso con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci, e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli associati, e delibera validamente, in prima convocazione, con il voto della maggioranza assoluta degli associati, e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli associati.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Art. 22 -L'Assemblea è costituita dagli aderenti al Fondo di Solidarietà con diritto di intervento e con diritto di voto o da loro delegati.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte i contributi previsti dallo statuto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 -Il Consiglio di Amministrazione, di otto elementi, è composto dal Presidente, nominato dall'assemblea tra i soci, da sei componenti, nominati dall'Assemblea, e dal Presidente dell'Associazione Dipendenti ed ex dipendenti del Banco di Sicilia.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 24 -Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso si riunisce almeno ogni due mesi.

In particolare, e salvo attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

- a) redige il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;**
- b) redige il Regolamento delle Prestazioni Mutualistiche e la Tabella dei contributi dei soci allo stesso allegata, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;**
- c) redige eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della Assemblea plenaria dei soci, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;**
- d) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che è disciplinato da norme di diritto privato, nel rispetto di quanto prevede l'art. 8 del D.Lgs. 117;**
- e) autorizza le spese che esulano dal Bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;**
- f) delibera sugli acquisti degli immobili e di mobili, stabilendone la destinazione; delibera sulla vendita di beni che formano parte del patrimonio e la destinazione delle somme ricavate;**
- g) propone la destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;**
- h) delibera sulla delega all'Associazione da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito dell'Associazione, fissandone le condizioni; delibera altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Società;**
- i) allo scadere di ogni tre anni, valuta l'opportunità di effettuare un bilancio tecnico della gestione, salvo che i parametri già presi in considerazione**

dall'attuario non abbiano subito notevoli variazioni in negativo, prima di tale termine.

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle risultanze della verifica attuariale, adotta gli eventuali opportuni provvedimenti.

Verifica, inoltre, con cadenza almeno biennale, la situazione prospettica del Fondo sul medesimo orizzonte temporale di proiezione.

Art. 25 -Delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. In caso di parità, prevarrà la deliberazione per la quale ha votato il presidente.

Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, deve tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto, ma comunque almeno ogni due mesi, e in particolare per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Ricorrendone le condizioni, la convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua vece, da altro consigliere, mediante avviso da inviare a mezzo posta, anche elettronica, o fax, o telegramma, almeno cinque giorni prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Art. 26 -Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il VicePresidente.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica sino alla scadenza del termine, ovvero cessano dalla carica in seguito a revoca o a dimissioni. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con i primi non eletti nelle precedenti votazioni, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Per tutto quanto non previsto si applica l'articolo 2386 c.c.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, se nominato, hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Art. 27 -Il presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Fondo e ne coordina l'attività.

Rientra nelle attività del presidente:

- a) Firmare gli atti e la corrispondenza del Fondo;**
- b) Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;**
- c) Sorvegliare l'esatta esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.**

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 28 -La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli utilizzi del conto con firma disgiunta del Presidente e del Vice Presidente della Società, saranno effettuati mediante disposizione di pagamento o con assegni bancari. Tali utilizzi saranno autorizzati da apposito mandato di pagamento interno a firma del Presidente o del Vice Presidente e da un componente del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni su titoli in deposito devono essere impartite con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 29 -Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ORGANO DI CONTROLLO

**Art. 30 -L'organo di controllo è eletto dall'assemblea dei soci ed è costituito:
-o da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea;**

-o, qualora ne sussistano le condizioni di legge, da un Revisore Unico, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

Ai sindaci si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 c.c.

Al Revisore Unico si applicano le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

I sindaci o il revisore durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi o al revisore spetta il compenso stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate con riguardo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 -Il Collegio Sindacale, o, in suo luogo, il Revisore, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, ed esercita la revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale, o, in suo luogo, il Revisore, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e tutte quelle previste dal D. Lgs. 117, tenuto conto dell'ammontare complessivo delle entrate dell'Associazione.

Il Collegio Sindacale, o, in suo luogo, il Revisore, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Almeno ogni tre mesi verifica la consistenza delle disponibilità della società quali risultano dai conti correnti e dagli impieghi in titoli e fondi comuni d'investimento. Le determinazioni del Collegio Sindacale o del Revisore devono essere trascritte nel relativo libro.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32 -In caso di scioglimento per qualunque causa, la società, previo rilascio del parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, avrà l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore, con preferenza per altra Fondazione, Associazione o ente che si ponga obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione, o ad altri fini di pubblica utilità.

CLAUSOLE FINALI

Art. 33 -Per ogni controversia è competente il Foro di Palermo.

Art. 34 -Per quanto non espressamente contemplato e previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia alle quali si fa espresso rinvio.